

regolamento (CEE) n. 2967/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, che proibisce la fornitura di talune merci all'UNITA⁽¹⁾, siano incorporate nel presente regolamento e che il regolamento (CEE) n. 2967/93 venga abrogato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È vietato:

- 1) vendere o fornire petrolio e prodotti petroliferi di cui all'allegato I, originari o meno della Comunità, nel territorio dell'Angola, se non attraverso i punti d'ingresso elencati nell'allegato II;
- 2) fornire o rendere disponibile in qualsiasi forma qualsiasi aeromobile o componenti di aeromobili al territorio dell'Angola se non attraverso punti d'ingresso elencati nell'allegato III;
- 3) fornire servizi tecnici e di manutenzione e certificati di navigabilità, pagare nuove richieste di indennizzo in base a contratti di assicurazione esistenti o stipulare o rinnovare contratti di assicurazione diretta per quanto riguarda qualsiasi aeromobile registrato in Angola diverso da quelli elencati nell'allegato IV, o per quanto riguarda qualsiasi aeromobile entrato nel territorio dell'Angola attraverso punti d'ingresso diversi da quelli elencati nell'allegato V;
- 4) consentire a qualsiasi aeromobile di decollare dal territorio della Comunità, atterrarvi o sorvolarlo, qualora sia decollato da una località del territorio angolano diversa da quelle elencate all'allegato V, o debba atterrarvi;
- 5) aprire uffici dell'UNITA o mantenerli operativi;
- 6) svolgere qualsiasi attività avente per oggetto o per effetto di promuovere, direttamente o indirettamente, le operazioni o attività di cui al presente articolo.

Articolo 2

Il divieto delle operazioni ed attività di cui all'articolo 1 non si applica ai casi di emergenza medica o ai voli di aeromobili che trasportano derrate alimentari, medicinali o aiuti umanitari di prima necessità, purché, attraverso le autorità nazionali competenti, il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito ai sensi della risoluzione 864 (1993) abbia dato la propria approvazione.

I nomi e gli indirizzi delle autorità nazionali competenti figurano all'allegato VI.

⁽¹⁾ GU L. 268 del 29. 10. 1993, pag. 1.

Articolo 3

Il presente regolamento si applica a prescindere da eventuali diritti o obblighi riconosciuti o imposti da qualsiasi accordo internazionale o contratto o da qualsiasi licenza o permesso stipulati o concessi anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento.

In attesa dell'adozione di eventuali norme a tal fine, in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento vengono inflitte le sanzioni determinate dagli Stati membri allo scopo di dare efficacia all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2967/93.

Articolo 5

La Commissione e gli Stati membri si comunicano le misure adottate a norma del presente regolamento e le altre informazioni pertinenti a loro disposizione in relazione al presente regolamento, quali la violazione o altri problemi in materia di applicazione o sentenze emesse dai tribunali nazionali.

Articolo 6

Si autorizza la Commissione europea ad integrare e/o a modificare gli allegati sulla base delle informazioni e notifiche fatte dalle autorità competenti delle Nazioni Unite o, nel caso dell'allegato VI, degli Stati membri.

Tali integrazioni o modifiche vengono pubblicate nella Gazzetta ufficiale.

Articolo 7

Il regolamento (CEE) n. 2967/93 è abrogato e sostituito dalle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 8

Il presente regolamento si applica al territorio della Comunità europea, ivi compreso il suo spazio aereo, e ad ogni aeromobile o nave soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro, ad ogni persona, ovunque si trovi, che abbia la cittadinanza di uno Stato membro e a qualsiasi ente registrato o costituito a norma della legge di uno Stato membro.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 30 ottobre 1997 e, quanto agli articoli 4 e 7, dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.